



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 41

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI ROSA	GIOVANNA	Presidente
<input type="checkbox"/>	CARFAGNA	MAURIZIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GIROVACO	ANGELO ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.       /2015  
depositato il 22/09/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682015/        TRIB.ERARIALI  
SPESE DI GIUST  
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682015/        IVA-ALTRO 2005  
contro:  
AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

A  C

difeso da:

SANCES AVV. MATTEO, DRAGONE DOTT. DONATELLA  
STUDIO DRAGONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI  
VIALE BRIANZA, 20 20127 MILANO MI

terzi chiamati in causa:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO  
VIA DEI MISSAGLIA, 97 20142 MILANO MI

SEZIONE

N° 41

REG.GENERALE

N°       /2015

UDIENZA DEL

13/01/2016 ore 15:00

N°

3685/2016

PRONUNCIATA IL:

13/01/2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

20/04/2016

Il Segretario

Celander

Cortese

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sez. 41

In data 13/01/2016  
Ha emesso la seguente

**Sentenza**

Sul ricorso proposto da: A/Cc \_\_\_\_\_

R.G.R. n. 15

**Conclusioni**

- Per il ricorrente: annullamento cartella esattoriale relativa all'anno 2005, con vittoria delle spese di giudizio.
- Per l'Ufficio: rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

**Svolgimento del processo**

Trattasi di una cartella di pagamento notificata via PEC che chiede la corresponsione delle spese di giudizio relativamente ad una sentenza di condanna della Commissione Tributaria Provinciale, sentenza poi parzialmente riformata in sede di appello dalla Commissione Tributaria Regionale, dove vengono compensate le spese di giudizio.

La ricorrente sostiene che la notifica delle cartelle è nulla in quanto la firma digitale è assente. A riguardo fa una dotta disquisizione come la firma digitale dovrebbe essere rilevata dall'estensione .P7M in luogo dell'estensione .PDF, il che viola le disposizioni concernente la firma digitale sulle notifiche via PEC, e nel merito fa presente che la Commissione Regionale ha riformato la sentenza di primo grado compensando le spese, sostituendo e riformando in toto, a riguardo, la sentenza di primo grado e che quindi le spese non sono dovute. L'Ufficio replica che la notifica via PEC della cartella è regolare e che le argomentazioni del ricorrente non si applicano, in quanto derivate dall'art. 149 bis cpc, che esplicitamente non si applica alle notificazioni a mezzo PEC delle cartelle. Sulla compensazione delle spese di giudizio della Commissione Regionale sostiene che questa si applica solo al secondo grado di giudizio e non al primo, e che quindi le spese relative al primo grado sono dovute.

La causa dopo discussione in pubblica udienza viene assunta a decisione.

**Motivi della decisione.**

Il ricorso è fondato. Infatti la sentenza di secondo grado che compensa le spese di giudizio, nulla dice sulla applicabilità della stessa solo al secondo grado di giudizio, per cui, in assenza di indicazioni, va intesa come riformatrice delle precedenti sentenze.

**P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 600 in favore della parte ricorrente

Milano, 13.01.16

Il Relatore

Il Presidente